

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige



Autonome Region Trentino-Südtirol

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA**

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

RASSEGNA STAMPA

PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL E LA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026.

CIG: A036C006B9

IL RESPONSABILE UNICO Di PROGETTO

Dr.ssa Antonella Chiusole

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico	9
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	9
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	9
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 7 – Durata del contratto	11
Art. 8 – Importo del contratto.....	12
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	12
Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo	13
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto	13
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	13
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	13
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	13
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	15
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	15
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	15
Art. 17 – Subappalto.....	16
Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti.....	16
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	16
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	17
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	17
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	17
Art. 22 – Sicurezza.....	17
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	17
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	18
Art. 25 – Garanzia definitiva	18
Art. 26 - Obblighi assicurativi.....	19
Art. 27 – Penali.....	19
Art. 28 – Clausola di forza maggiore	20
Art. 29 – Risoluzione del contratto	21
Art. 30 – Recesso.....	21
Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)	22
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	22

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	23
Art. 34 – Spese contrattuali.....	23
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione	23
Art. 36 – Norma di chiusura.....	24
Allegato “A”	26
Allegato “B”	27
Allegato “C”	28

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio sotto soglia comunitaria di: Rassegna stampa per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e la Procura Generale della Repubblica di Trento per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzati ad ottenere un servizio di media monitoring di livello elevato con selezione di notizie riportate dai media nazionali e locali.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 è destinato alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e alla Procura Generale della Repubblica di Trento.

Il referente per l'appalto è la Regione, ma i referenti per la gestione ed esecuzione saranno figure differenziate con Direttore per l'esecuzione diversi tra Regione Trentino Alto Adige e Procura Generale della Repubblica di Trento.

2. L'Operatore economico deve garantire le seguenti attività: monitoraggio quotidiano delle fonti nazionali e locali sulla base di parole chiave fornite dalla Regione e dalla Procura Generale della Repubblica di Trento (quest'ultima anche tramite la Regione). Le fonti locali di cui è previsto il monitoraggio sono quelle di lingua italiana, tedesca e ladina. L'attività di monitoraggio considera:

- la stampa di quotidiani e periodici;
- le emittenti radio-televisive;
- il web e i social media;

3. Il servizio si compone delle seguenti attività:

a. Monitoraggio giornaliero della stampa quotidiana e periodica, a diffusione nazionale e locale (le testate che obbligatoriamente devono essere monitorate sono almeno quelle indicate nell'allegato "A" al presente Capitolato. Per diffusione locale si intende il territorio della Regione Trentino Alto Adige;

b. Monitoraggio giornaliero delle emittenti radio-TV nazionali e locali. Le testate che obbligatoriamente devono essere monitorate sono almeno quelle indicate nell'allegato "B" al presente Capitolato. Per diffusione locale si intende il territorio della Regione Trentino Alto Adige;

c. Monitoraggio giornaliero almeno dei siti web e dei social media elencati nell'allegato "C" al presente Capitolato;

4. Nel corso del rapporto contrattuale è facoltà della Stazione appaltante richiedere in ogni momento e senza variazioni di costo del servizio, di ampliare e/o sostituire le testate che riterrà di monitorare.

5. Le parole chiave, che guideranno il monitoraggio, riguardano argomenti connessi con le tematiche di cui si occupano la Regione e la Procura generale della Repubblica di Trento. Il monitoraggio deve comprendere anche articoli di scenario sugli argomenti di interesse.

Le parole chiave / sezioni tematiche sono relative a:

- per la Regione Trentino Alto Adige:

Regione Autonoma (Autonome Region)
Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
A22
Autostrada del Brennero (Brennerautobahn)
Pensplan
Euregio Plus
Trentino digitale
SIAG
Consiglio regionale (Regionalrat)
Previdenza integrativa (ergänzende Vorsorge)
Anticorruzione
Prevenzione corruzione
Trasparenza
Privacy
ANAC
Società pubbliche
Controllo analogo

- per la Procura Generale della Repubblica:

Giustizia e cronaca giudiziaria regionale
Giustizia e cronaca giudiziaria nazionale
Betrug
Geldwäsche
Generalstaatsanwalt
Leitender Oberstaatsanwalt
misure di prevenzione
Mord
Oberstaatsanwalt
Omicidio
Procura
Procuratore
Präventionsarbeit
Reato
Riciclaggio
Staatsanwaltschaft
Straftat
Totschlag
tribunale di Trento
truffa aggravata
usura
vorbeugende Maßnahmen
Wucher
omicidio a Bolzano

omicidio a Trento
procura bolzanina
procura di Bolzano
Procura di Trento
procura trentina
procuratore di Bolzano
procuratore di Trento
vittima dell'usura

6. Gli argomenti sopraindicati costituiscono la base minima del servizio; il soggetto aggiudicatario deve fornire il servizio di rassegna stampa giornaliera mediante monitoraggio e selezione di tutti gli articoli e informazioni, direttamente o indirettamente riconducibili alle attività della Regione e della Procura generale della Repubblica, nonché degli articoli inerenti ad argomenti e settori di attività che saranno ulteriormente richiesti. Nel corso del rapporto contrattuale, è facoltà della Stazione appaltante richiedere in ogni momento di ampliare e/o sostituire – anche con nomi propri - il numero o il contenuto delle parole chiave e delle sezioni tematiche che la Regione riterrà di monitorare, senza variazioni di costo del servizio.

7. I singoli articoli o documenti selezionati delle rassegne prodotte e inviate dovranno contenere i seguenti elementi:

- testata;
- data articolo o documento;
- data rassegna;
- titolo articolo o documento, con eventuali occhiello, sommario, catenaccio, immagini, grafiche, tabelle, associati all'articolo di provenienza;
- principali parole chiave/keywords evidenziate all'interno del testo dell'articolo o documento;
- nome e cognome (sigla o pseudonimo) dell'autore, ove presente;
- numero della pagina in cui compare l'articolo o documento;
- numero di pagine dell'articolo o documento.

I singoli articoli o documenti selezionati delle rassegne prodotte e inviate dovranno avere le seguenti caratteristiche di impaginazione:

- formato immagine ".pdf";
- formato "OCR" (riconoscimento ottico dei caratteri) automatico associato al formato ".pdf";
- colori fedeli all'edizione originale;
- miniatura o "francobollo", ossia riproduzione in scala dell'intera pagina del giornale dal quale è tratto con evidenziazione dell'articolo per mostrare il suo esatto posizionamento;
- eventuale richiamo dell'articolo in prima pagina.

8. La rassegna deve essere fornita quotidianamente per tutto l'anno solare, esclusi i soli giorni in cui i giornali non sono in edicola, e deve essere resa disponibile tutti i giorni lavorativi, festivi e prefestivi con le seguenti modalità:

- la rassegna riguardante la stampa deve essere resa disponibile entro le ore 7:30, mediante collegamento telematico tramite software gestionale e mediante invio tramite e-mail, contenente l'indicazione della data, della testata, del titolo dell'articolo, dell'autore, ove presente, e con la possibilità di visualizzare o scaricare il file .pdf relativo all'articolo;

- la rassegna riguardante le emittenti radio-televisive deve essere resa disponibile entro 1 ora dalla pubblicazione sul sito delle emittenti mediante collegamento telematico tramite software gestionale e mediante invio tramite e-mail di una segnalazione contenente l'indicazione della data dell'orario, della durata, della trasmissione, del contenuto e, ove presente, dell'autore e con la possibilità di visualizzare o scaricare il file audio video relativo al servizio trasmesso;

- la rassegna riguardante il web e i social media deve essere resa disponibile entro le ore 7:00, mediante collegamento telematico tramite software gestionale e mediante invio tramite e-mail, in orari prestabiliti (7:00 - 11:00 - 15:00 - 17:00), contenente l'indicazione della data, del sito web, del titolo dell'articolo, dell'autore, ove presente, e con la possibilità di visualizzare il link relativo all'articolo;

In caso di interruzione dei servizi del sistema di trasmissione telematica, il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire, entro le ore 8:00, la consegna di una copia della rassegna stampa tramite invio per posta elettronica o almeno in formato cartaceo presso la sede della Regione / Procura della Repubblica.

9. L'accesso allo strumento di gestione della rassegna stampa fornita dovrà essere riservato agli utenti che l'Amministrazione destinataria indicherà.

A tale scopo, il Fornitore dovrà garantire all'Amministrazione la possibilità di creare, attraverso l'utenza "Amministratore", anche diversamente nominata, i seguenti profili di utenza:

- Lettore: utenza che consente, previa autenticazione, l'accesso all'ambiente di gestione ma con differenti diritti di lettura su documenti e pagine di navigazione (consultazione);

- Redattore: utenza che ha tutti i diritti del Lettore e che, in aggiunta può modificare, pubblicare, inviare ecc. le Rassegne Stampa.

Il Fornitore dovrà garantire la creazione e il supporto di un numero di almeno 220 (duecentoventi) indirizzi tra Regione e Procura Generale, permettendo l'accesso contemporaneo (con timeout di sessione fissato a 15 minuti) senza particolari rallentamenti al servizio nel caso di picchi di connessione da parte degli utenti abilitati al servizio.

10. La Rassegna Stampa dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, inviata dalla piattaforma come unico file a liste di distribuzione o come messaggio mail contenente il link a singoli articoli raggruppati sotto le rubriche/argomenti definiti.

La piattaforma di Rassegna Stampa con i requisiti tecnici specificati dovrà essere accessibile via web anche da tablet e smartphone con applicazione dedicata e conforme ai requisiti della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca) e degli atti emanati dalle varie Autorità in materia di accessibilità.

11. Il Fornitore, all'interno della piattaforma, dovrà rendere disponibile un set minimo di dati e statistiche per periodi temporali, a scelta dell'utente, come ad esempio il numero di citazioni all'interno delle singole testate dei media (stampa, radio-tv e web). Dette statistiche dovranno essere esportabili in formato CSV/XLS e PDF.

Tale set di statistiche si intende fornito in modo del tutto automatico all'interno della piattaforma stessa di Rassegna Stampa e deve prevedere un invio periodico tramite e-mail ad uno o più indirizzi comunicati da parte delle Strutture

destinatarie.

Eventuali personalizzazioni dei layout grafici delle analisi richieste saranno concordate con le singole Strutture destinatarie, senza alcun onere aggiunto.

12. Il Fornitore dovrà garantire che, a valle del processo di invio della Rassegna Stampa, i contenuti e i dati della rassegna siano archiviati in modo tale da consentire in qualsiasi momento alle Strutture di poter effettuare le seguenti azioni:

- consultare le rassegne del giorno e dello storico;
- effettuare ricerche;
- spostare e custodire i documenti in cartelle personali.

Il Fornitore dovrà garantire, inoltre, la piena disponibilità della Rassegna Stampa e il download dei relativi contenuti originali, attraverso la disponibilità di una banda adeguata alla fruizione del formato richiesto.

Resta inteso che, in riferimento alle Rassegne Stampa inviate nell'arco dell'intera durata contrattuale, il Fornitore si impegna a rendere disponibili i contenuti e i dati all'Amministrazione, anche dopo la conclusione delle prestazioni, fino a quando tutti i dati non vengano trasferiti in modo definitivo all'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere tali dati consultabili ed eventualmente disponibili per il download nelle modalità che saranno concordate con l'Amministrazione.

13. Al fine di assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi resi, il Fornitore dovrà garantire, a proprio carico, un servizio di Assistenza, sia tecnica che redazionale, per l'intera durata del contratto e fornire all'Amministrazione, alla scadenza del Contratto, tutto il supporto necessario atto a garantire la buona riuscita del passaggio di consegne al fornitore successivo.

L'Assistenza tecnica comprende tutte le attività finalizzate a mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento il servizio di Rassegna Stampa.

Il servizio di Assistenza offerto si intende attivo per ogni giorno solare della durata contrattuale, al fine di seguire con continuità le Rassegne Stampa oggetto del presente Capitolato e comprende le attività di gestione di problematiche correlate all'infrastruttura ovvero ai contenuti della rassegna.

Il Fornitore deve fornire canali di assistenza dedicati e distinti per problemi tecnici sul sistema, ma anche per richieste ai lettori sul monitoraggio di argomenti/temi specifici o richiesta di articoli/rassegne mediante:

- numero telefonico dedicato all'Assistenza;
- e-mail.

Il servizio di Assistenza deve essere presidiato da operatori tutti i giorni lavorativi dell'anno dalle ore 7:00 alle ore 20:00, il sabato dalle ore 7.00 alle ore 15:00.

Il servizio di Assistenza dovrà prevedere interventi telefonici entro 30 minuti dalla richiesta.

14. Il Fornitore è tenuto a presentare l'elenco dei riferimenti telefonici di emergenza contestualmente all'avvio del servizio.

Il Fornitore si impegna ad eseguire specifiche attività di formazione a favore del personale dell'Amministrazione ai fini della corretta gestione dei sistemi utilizzati.

Il training dovrà prevedere un programma di formazione per l'utilizzo del servizio di Rassegna Stampa quantificabile in n. 1 (un) giorno lavorativo di lezione e di n. 1 (un) giorno lavorativo di affiancamento nel corso delle prime due settimane di erogazione del servizio.

15. Il Fornitore garantisce il proprio diritto alla riproduzione in rassegna degli articoli, informazioni e notizie che ne sono oggetto e garantisce che lo stesso materiale sarà trattato nel pieno rispetto della normativa sul diritto d'autore.

Il contratto è adeguato a quanto previsto, anche in ordine all' equo compenso da riconoscersi agli editori per l'utilizzo dei loro prodotti editoriali, dalla nuova regolamentazione della materia introdotta dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, attuativo della direttiva UE 2019/790 sul Copyright, e terrà conto dei conseguenti provvedimenti emanandi dall'AGCOM, nonché dal contenuto degli accordi sottoscritti con riferimento al numero di accessi alla rassegna stampa.

A tal fine, l'Amministrazione, nel rispetto della normativa di settore, si riserva controlli anche mediante informazioni acquisite presso gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, ai fini di verificare il pagamento delle royalties.

Il trattamento da parte del Fornitore del materiale oggetto della rassegna in difformità dalla normativa sul diritto d'autore è idoneo a determinare la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

16. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a fornire le informazioni e i dati previsti negli atti di gara ed è dotata di software e hardware idonei a supportare le modalità di trasmissione delle informazioni da parte del Fornitore.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#) "Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

e) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

f) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

g) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

i) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;

a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico;

a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.3 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio il giorno 1 gennaio 2024 e scadenza il 31 dicembre 2026. Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni previa adeguata motivazione. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. Qualora il servizio non possa essere iniziato alla data indicata, può essere previsto il differimento della decorrenza per non più di tre mesi dal termine di

inizio indicato al comma 1, ferma restando la durata complessiva del contratto.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo.

3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice medio ISTAT di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), registrato nei 12 mesi a decorrere dalla data di avvio del contratto. La revisione trova applicazione solo a partire dalla seconda annualità contrattuale.

4. Il primo aggiornamento verrà effettuato su richiesta formale del Fornitore all'Amministrazione contraente mediante Pec, dopo 12 mesi dall'avvio del contratto e verrà applicata sui prezzi delle prestazioni effettuate nei successivi 12 mesi.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP) provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il/I direttore/i dell'esecuzione, d'intesa col RUP, danno avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali entro 5 giorni dalla firma del contratto, fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto attraverso l'emissione dell'ordinativo che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico ogni trimestre, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente capitolato e nelle Condizioni Generali di contratto del Bando di abilitazione.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla

verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione.

La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 1, lett. d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Operatore economico intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

3. La previsione dell'art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 non si applica, tenuto conto che la prestazione oggetto del contratto ha natura intellettuale.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Non si applica, tenuto conto che la prestazione oggetto di appalto è di natura intellettuale.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Non si applica, tenuto conto che la prestazione oggetto di appalto è di natura intellettuale.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) ____ o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Trentino Alto Adige e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4, e l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Regione Trentino Alto Adige per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riportarla alla voce "Descrizione

opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall’Amministrazione.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell’Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l’Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.

3. L’Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato, è applicata una penale pari:

- allo 0,3 (zerovirgolate) per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno;
- allo 0,3 (zerovirgolate) per mille dell’importo contrattualmente dovuto nel caso di almeno 3 ritardi di consegna in un mese della rassegna stampa (paper), salvo il risarcimento del maggior danno;
- allo 0,3 (zerovirgolate) per mille dell’importo contrattualmente dovuto nel caso di almeno 3 ritardi di consegna in un mese della rassegna stampa (fonti RTV), salvo il risarcimento del maggior danno;
- allo 0,3 (zerovirgolate) per mille dell’importo contrattualmente dovuto nel caso di almeno 3 ritardi di consegna in un mese del monitoraggio del web e dei social media, salvo il risarcimento del maggior danno;

2. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l’Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle

competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;

c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza la diligenza specifica dovuta dalla prestazione professionale di cui all'art.1176 secondo comma del Codice Civile.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;

2. l'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo

di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza nei confronti dell'operatore economico.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del Collegio consultivo tecnico - CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Regione Trentino Alto Adige, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Trentino Alto Adige e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Regione Trentino Alto Adige.”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi

presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 1 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 di data 5 febbraio 2014 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento sopra richiamato, rinvenibile al link www.regione.taa.it/content/view/full/28079, e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO – Quotidiani e periodici, a diffusione locale e nazionale

L'Adige
Alto Adige
Dolomiten
Corriere del Trentino
Corriere dell'Alto Adige
Il T
Trentino
Il Nuovo Trentino
WIKU

Corriere della Sera
Il Giornale
La Stampa
La Repubblica
Libero
Il Dubbio
Il Sole 24 Ore
Il Fatto Quotidiano
La Verità
Italia Oggi
Avvenire
Il Messaggero
Il Foglio
Il Riformista
Il Manifesto
Domani
QN - Il Giorno. La Nazione. Il Resto del Carlino
Italia Oggi Sette
L'Espresso
La Notizia
MF Milano Finanza
Economia&Innovazione
Panorama
L'Identità
La Discussione

ALLEGATO B AL CAPITOLATO – Emittenti radio-TV locali e nazionali

Rai Trentino Alto Adige

RTTR

Trentino TV

Radio NBC

Alto Adige TV

Video33

RTT La Radio

Radio Dolomiti

Rai Uno

Rai Tre

Rete 4

TGCOM24

Rai Due

Canale 5

La7

RTL 102.5

Rai Radio 1

Rai News 24

ALLEGATO C AL CAPITOLATO - siti web e dei social media

ildolomiti.it
ladige.it
gazzettadellevalli.it
altoadige.it
giornaletrentino.it
lavocedeltrentino.it
rainews.it
suedtirolnews.it
lavocedibolzano.it
radioetv.it
radionbc.it
trentinotv.it
Stol.it
iltquotidiano.it
buongiornosuedtirol.it
video33.it
altoadigetv.it
corrieredeltrentino.corriere.it

ansa.it
agenziagiornalisticaopinione.it
tg24.sky.it
it.italy24.press
agenparl.eu
lavocedelnordest.eu
ilgazzettino.it
twnews.it
corrieredelveneto.corriere.it
headtopics.com
ilfattoquotidiano.it
gazzettaufficiale.it
fanpage.it
notizie.today
rassegnastampa.news
newsexplorer.net
larena.it
tristemondo.it
ilgiornale.it
ilrestodelcarlino.it
corrierealpi.gelocal.it
bresciaoggi.it
pointofnews.it
ilmessaggero.it
nuovavenezia.gelocal.it
ilsussidiario.net
tgcom24.mediaset.it
repubblica.it
notizie.tiscali.it
mattinopadova.gelocal.it
gazzettadimantova.gelocal.it
tag24.it

tribunatreviso.gelocal.it
dagospia.com
sannioportale.it
claudiocia.it
msn.com